

TRIBUNALE DI MILANO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

PROCEDIMENTO R.G. 5228/16 – SEZIONE LAVORO – GIUDICE MARIANI

La Sig.ra **SIMONA ZUCHELLI** (C.F. ZCC SMN 65L61 F205C) con l'avv. Sergio Galleano (C.F. GLL SGN 52E18 F205N) del Foro di Milano, con studio in Milano Corso Lodi 19, il quale ai fini della ricezione di notifiche di avvisi e di atti indica il fax n. 02/59902564 e l'indirizzo di posta elettronica certificata sergio.galleano@milano.pecavvocati.it delega a in calce al presente atto

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (C.F. 80185250588) in persona del ministro *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, (C.F. 97254200153) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO, (C.F. 80099830152) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PREMESSO CHE

- In data 10.05.16, lo scrivente difensore depositava ricorso ex art. 414 c.p.c. rassegnando le seguenti domande:
 - **accertare e dichiarare** *il diritto della ricorrente, già iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano per gli anni 2014/2017, a veder sciogliere la riserva in virtù del titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 1983/1984 nella posizione derivante dal punteggio ad oggi attribuito (228,00) o, in subordine, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile al medesimo diploma applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale o dalla diversa data ritenuta di giustizia.*
 - *Per l'effetto **condannare** le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti necessari all'inserimento a pieno titolo – con scioglimento della riserva - della*



*ricorrente nella graduatoria ad esaurimento anni 2014/2017 classe AAAA
provincia di Milano, con tutte le conseguenze di legge.*

- La ricorrente insegnante precaria, fin dall'anno 2002 ed ancora oggi è inserita con riserva codice "S" in prima posizione con il punteggio di 228 punti sia nella prima che nella terza fascia G.A.E. della classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) dell'Ambito Territoriale di Milano valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.
- Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 12.05.16, il Giudice Mariani rilevava d'ufficio la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti di *"tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti"* e autorizzava la ricorrente a richiedere l'autorizzazione alla notifica nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.. L'udienza di merito era fissata per il 26.09.16; (doc. 1)

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'elevato numero dei destinatari (tutti i docenti inseriti nell'ambito territoriale di Milano per la classe di concorso AAAA) pena la necessaria rinuncia al ricorso della ricorrente, insegnante precaria presso una scuola privata ed unica fonte di reddito del proprio nucleo familiare;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]", con conseguente, palese violazione del principio dell'efficacia dell'atto processuale e della necessità del corretto contraddittorio;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque onerosa per la ricorrente date le precarie condizioni reddituali del suo nucleo familiare;
- Che, oltre alla conseguente e palese violazione dell'art. 24 Costituzione, rileva quella di cui all'art. 21, 36 e 47 della Carta di Nizza, il cui esercizio dei connessi diritti non può che seguire il principio della "proporzionalità", ben noto in ambito comunitario, dei mezzi che



l'ordinamento degli Stati membri è tenuto ad apprestare per garantire ed assicurare alle realtà sociali una ragionevole possibilità di accedere alla giustizia, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco;

- Che già, l'attuale legislatore italiano, in evidente applicazione di tali principi, aveva approvato l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 con il quale aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- Che il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale **forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- Che anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.* autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);
- Che negli stessi termini il Tribunale di Roma, sezione lavoro, investito di problematica analoga aveva disposto in tal senso nella causa r.g. 38871/12 con ordinanza del Presidente del Tribunale emessa in data 09.10.13 (doc. 3);
- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

* * * *



Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dall'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale provinciale di Milano, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), vigente per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:
 - A. autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
 - B. nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
 - C. sunto dei motivi del ricorso;
 - D. indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Milano, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) vigente per gli anni scolastici 2014/2017;”*
 - E. testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

* * * *

In subordine

alla reiterata richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc, il sottoscritto avvocato fa presente che:

- ad analogo risultato, può giungersi attraverso l'ordine di pubblicazione, ex art. 150 c.p.c. di:
 - 1) sintetico avviso in Gazzetta ufficiale che rinvii
 - 2) al sito Internet del Ministero e
 - 3) ad altri siti di comune consultazione nel settore scuola come il sito www.orizzontescuola.it che, è il sito più consultato su internet dagli insegnanti e dagli operatori del settore;
 - 4) oltre al deposito dell'atto introduttivo nella casa comunale (come disposto dall'art. 150 c.p.c.);

Tali pubblicazioni comportano una spesa pari ad € 350,00 circa.



- Le predette modalità, peraltro, sono utilizzate dalla stessa Pubblica Amministrazione la quale, ad esempio, per la pubblicazione del noto DM 235/2014 ha provveduto ad effettuare sintetico avviso in Gazzetta Ufficiale rinviando al “*sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo www.istruzione.it e sulla rete intranet*” (doc. 7).
- Che le notifiche, usualmente ordinate dal Presidente del Tribunale, sui giornali “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera” hanno ingenti costi (che superano la somma di euro 2.000,00), esborsi economici che, uniti a quelli per la pubblicazione di sintetico avviso in Gazzetta Ufficiale, determinerebbero una limitazione di accesso alla giustizia;
- Che la pubblicazione, così come ivi in subordine richiesta (e cioè: sintetico avviso in G.U. con rinvio al sito del MIUR e ad il sito www.orizzontescuola.it, oltre al deposito presso la casa comunale) risulterebbe, anche in relazione al già sopra richiamato principio comunitario di “proporzionalità”, comunque efficace allo scopo della conoscenza/conoscibilità agli eventuali controinteressati ciò anche a fronte del fatto che non risulta normativamente disposta dall’art. 150 c.p.c. la pubblicazione nelle citate testate giornalistiche, trattandosi infatti di pubblicazione lasciata alla discrezionalità del Presidente;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, **in subordine**,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., voglia autorizzare la notificazione del ricorso

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell’ambito territoriale di Milano, per la classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) vigente per gli anni scolastici 2014/2017– attraverso:

1) la pubblicazione di sintetico avviso in Gazzetta Ufficiale il quale contenga l’indicazione dei seguenti dati:

- A. autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
- B. indicazione generica degli istanti e indicazione dell’amministrazione intimata;
- C. oggetto della domanda;



D. indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell’ambito territoriale di Milano, per la classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) vigente per gli anni scolastici 2014/2017”*;

E. indicazione che testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza viene riportato per esteso sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito www.orizzontescuola.it.

2) **Pubblicazione del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza** per esteso sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito www.orizzontescuola.it;

3) **Deposito** del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza **presso la Casa Comunale**;

Si producono i seguenti documenti:

1. Decreto di fissazione udienza n. cron. 13734/2016 Dr. Mariani;
2. Ordinanza Presidente del Tribunale di Roma in causa r.g. 38871/12 del 09.10.13;
3. Sintetico avviso pubblicato dalla PA in relazione al DM 235/2014;

Milano, li 08.05.2016

Avv. Sergio Galleano

